

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

**TRIBUNALE DI MATERA**

**in funzione di**

**GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

In favore della sig.ra **DEFINA Daniela**, nata a Castellana Grotte (BA) il 12.03.1979 e residente in Matera alla via Cesarea, n. 13, c.f.: DFNDNL79C52C134R, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto - dall'avv. Elisabetta Galati (c.f.: GLTLBT78R66F052K), nel cui studio, in Matera, alla via Pietro Nenni, n.10 – tel e fax 0835 331173 – pec: galati0876@cert.avvmatera.it elettivamente si domicilia

***PARTE RICORRENTE***

**CONTRO**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la BASILICATA**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Potenza, alla Piazza delle Regioni, con pec: [drba@postacert.istruzione.it](mailto:drba@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede in c.so XVIII Agosto, n. 46, pec: [potenza@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:potenza@mailcert.avvocaturastato.it)

***PARTE CONVENUTA***

**NONCHE' CONTRO**

**L'USR BASILICATA – UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Matera alla via Siris, s.n.c., con pec: [uspmt@postacert.istruzione.it](mailto:uspmt@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede in c.so XVIII Agosto, n. 46, pec: [potenza@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:potenza@mailcert.avvocaturastato.it)

***PARTE CONVENUTA***

**PREMESSO CHE**

1. la prof.ssa Defina (doc. 1) è titolare di posto di sostegno per minorati fisici, in servizio presso la scuola secondaria di primo grado "T. Ciresola" di Milano;
2. la stessa, in data 10.07.2015, ha presentato all'USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera domanda di assegnazione provvisoria, per ricongiungimento familiare, sui posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado della Provincia di Matera (doc. 2);

3. la deducente è difatti coniugata (doc. 3), è madre di un bimbo di soli 10 mesi e risiede con la famiglia a Matera (doc. 4), ove il coniuge presta la propria attività lavorativa (doc. 5);
4. in ragione dei titoli posseduti e delle esigenze familiari, specificamente dichiarate nella domanda, la docente è risultata collocata al nono posto della graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie dei docenti della classe di concorso AD00, pubblicata in data 11.08.2015 (doc. 6);
5. all'esito delle operazioni di mobilità annuale, la reclamante è rimasta esclusa dal novero dei beneficiari del provvedimento di assegnazione provvisoria, in quanto l'Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, con provvedimento prot. n. 3216 del 25.08.2015, ha disposto l'assegnazione provvisoria interprovinciale di soli sette aspiranti, risultando a tale data disponibili solo sette posti relativi alla classe di concorso per cui concorreva la docente (doc. 7);
6. in data 08.09.2015, però, l'Ufficio territoriale materano ha pubblicato sul sito web istituzionale il prospetto relativo a ben quattordici nuove disponibilità sulla classe di concorso AD00, tra le quali figuravano, peraltro, due cattedre nelle scuole medie di Matera "Festa" e "Torraca" che la deducente aveva indicato, nella propria domanda di assegnazione provvisoria, tra le sedi preferite in via principale (doc. 8);
7. in pari data (!), il medesimo Ufficio, pur senza pubblicare il relativo provvedimento (doc. 9), ha provveduto a convocare gli aspiranti alle supplenze annuali, conferendo interamente i ridetti posti a quattordici docenti non di ruolo mediante contratto di lavoro a tempo determinato, senza premurarsi di assegnarli prioritariamente ai docenti di ruolo aspiranti alle utilizzazioni ovvero alle assegnazioni provvisorie;
8. ritenendo il contegno dell'Amministrazione totalmente illegittimo, la deducente, in data 11.09.2015, ha diffidato *"l'USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera ad assegnare provvisoriamente in proprio favore, per l'a.s. 2015/2016, la cattedra resasi disponibile presso la scuola media "F. Torraca", ovvero, in subordine, la cattedra resasi disponibile presso la scuola media "Festa", previo annullamento del relativo contratto di supplenza illegittimamente conferito in data 08.09.2015"*, inoltrando pec di pari data sia all'USR Basilicata che all'Ufficio scolastico materano (doc. 10);

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

9. nel silenzio dell'USR, l'Ufficio Scolastico materano ha riscontrato la diffida di cui sopra con missiva prot. n. 3831 del 23.09.2015, rigettando la richiesta della docente e sostenendo testualmente che: *“Per i provvedimenti di durata annuale del personale di ruolo sono disponibili i posti dell'organico di fatto e i posti di sostegno in deroga assegnati entro il 31 agosto di ciascun anno, ciò ai sensi della legge n. 106/2011 art. 9, comma 19. Nella fattispecie, i 55 posti di sostegno in deroga, per la Provincia di Matera, sono stati autorizzati dall'Ufficio Scolastico per la Basilicata con nota prot. n. 2863 del 04.09.2015 per cui andavano assegnati a supplenza, operazione effettuata in data 08 settembre 2015 da parte di questo ambito territoriale”* (doc. 11);
10. il contegno dell'Amministrazione scolastica convenuta è del tutto illegittimo in quanto lesivo del diritto della prof.ssa Defina ad ottenere l'assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2015/2016, presso le Scuole medie “Torraca” ovvero, in subordine, “Festa” di Matera, ove ha espressamente richiesto di essere assegnata per l'anno scolastico in corso.

Tutto quanto premesso, la prof.ssa Defina Daniela, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, contesta con il presente atto le operazioni di reclutamento del personale a termine svoltesi in data 08.09.2015, neppure pubblicate sul sito istituzionale del Provveditorato di Matera, oltre che il provvedimento di diniego dell'Ufficio Scolastico materano conseguente alla diffida dell'11.09.2015, vantando la stessa il diritto all'assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico in corso, presso la Scuola media materana “Torraca” o, in subordine “Festa”, per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie 2015/2016 (doc. 12) che ne regola la disciplina.

Dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e **PRECEDONO QUELLE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE**. Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3*

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

*maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, **NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE** di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, **COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO**, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.”*

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal **“QUADRO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI”** che, come disposto dall’art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2015/2016, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale (cfr. nello specifico l’art. 3 CCNI), **“PRIMA di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali”**, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. **“ANCHE SU EVENTUALI DISPONIBILITÀ SOPRAGGIUNTE E SULLA MOTIVAZIONE DELLE STESSE”**.

Come precisato al successivo art. 3 CCNI **“IN DETTO QUADRO**, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica **SONO COMPRESI ANCHE I POSTI IN DEROGA** in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente...”.

Orbene, nella specie, la ricorrente si duole del diniego posto dall’Amministrazione che ha erroneamente ritenuto di dover assegnare i posti di sostegno in deroga, autorizzati dall’USR Basilicata in data 04.09.2015, ai docenti precari anziché ai docenti di ruolo richiedenti – come lei - l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

Non è condivisibile infatti l’assunto di controparte secondo cui *“per i provvedimenti di durata annuale del personale di ruolo sono disponibili i posti dell’organico di fatto e i posti di sostegno in deroga assegnati entro il 31 agosto di ciascun anno”* (cfr. doc. 11) e non anche quelli autorizzati in deroga successivamente a tale data, posto che nel complesso quadro normativo che disciplina la determinazione degli organici di

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

fatto, le operazioni di mobilità annuale e l'attribuzione di supplenze non si rinviene alcuna norma che affermi siffatto principio.

Dirimente, in proposito è il Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli organici 2015/2016, allegato alla nota MIUR n. 6753 del 27.02.2015 (doc. 13) e specificamente richiamato dalla nota MIUR prot. n. 19400 del 03.07.2015 (Anno scolastico 2015/2016- adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto) che, al riguardo, espressamente prevede che *“In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **TALI POSTI DEVONO ESSERE ASSEGNATI CON PRIORITÀ A DOCENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON PROVVEDIMENTI DI DURATA ANNUALE E, IN SUBORDINE, A SUPPLENTI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.**”*

La norma è di chiarezza cristallina: senza porre alcun discrimine tra posti in deroga autorizzati prima e posti autorizzati dopo il 31 agosto, attribuisce (sempre) precedenza, nell’assegnazione dei ridetti posti, ai docenti di ruolo attraverso *“provvedimenti di durata annuale”*, ovvero sia di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. Vale a dire: ripristinando la possibilità di assegnare i posti di sostegno in deroga anche con contratti a tempo determinato (le cui operazioni iniziano a fine agosto e si concludono entro il 31 dicembre)<sup>1</sup>, il **DECRETO INTERMINISTERIALE PONE IL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO CUI ANCHE I POSTI IN DEROGA AUTORIZZATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 31 AGOSTO DEBBANO ESSERE ATTRIBUITI CON PRIORITÀ AI DOCENTI DI RUOLO RICHIEDENTI L’UTILIZZAZIONE O L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E SOLO IN SUBORDINE AI DOCENTI PRECARI.**

Conferma quanto sostenuto, la rettifica di provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria operata da svariati Uffici Scolastici territoriali,

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, ai sensi del Regolamento sulle supplenze sopra citato, le supplenze che coprono l’intero anno scolastico e generalmente conferite dall’UST territorialmente competente possono essere “annuali”, quando conferite per la copertura delle cattedre e dei posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, ovvero “temporanee sino al termine delle attività didattiche” quando conferite per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

conseguentemente all'autorizzazione di posti di sostegno in deroga, in data successiva al 31 agosto 2015.

A titolo esemplificativo, si allegano i provvedimenti dell'USP di Foggia e dell'USP di Lecce, entrambi del 01.09.2015 (docc. 14 e 15), come pure il provvedimento Prot. n. 10896/C03d/2 dell'USP di Bologna del 16.09.2015 (doc. 16) che rettifica un provvedimento di assegnazione interprovinciale – sebbene relativo ad altra classe di concorso – integrando e rettificando le operazioni del 21, del 24 agosto e del 1°, 3, 7 settembre 2015 (queste ultime evidentemente su posti in deroga), tenendo conto del fatto che *“le operazioni di mobilità annuale precedono quelle di conferimento di contratti a tempo determinato”*.

Alla luce delle disposizioni richiamate, appare palese la scorrettezza dell'operato dell'Amministrazione che, dovendo conoscere già prima di iniziare le operazioni di utilizzazione tutte le disponibilità ed avendo comunque l'obbligo di privilegiare i docenti di ruolo nell'attribuzione dei posti in deroga, avrebbe dovuto attribuire ai docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria non solo i sette posti dichiarati come disponibili alla data del 25.08.2015 (data del provvedimento di assegnazione interprovinciale), ma anche gli ulteriori quattordici posti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico materano solo in data 08.09.2015.

Appare quindi sconcertante l'*iter* seguito dall'Amministrazione convenuta e del tutto censurabile il diniego posto in data 23.09.2015 dall'USP di Matera, che ha tentato invano di giustificare il proprio operato attraverso la logica dello scarica-barile, posto che i disguidi interni all'Amministrazione ovvero il ritardo con cui le ridette disponibilità sarebbero state autorizzate dall'USR Basilicata e successivamente pubblicate dall'Ufficio materano non può ovviamente risolversi in danno dei docenti che avevano chiesto - e non ottenuto - l'assegnazione provvisoria.

Del resto, si ritiene anche doveroso denunciare, al fine di rappresentare al Giudice l'esatto quadro in cui va vagliata la questione sottoposta a giudizio, oltre che al fine della condanna alle spese di controparte, che l'Ufficio materano, con fare platealmente fumoso e troppo poco trasparente, non ha mai pubblicato le convocazioni (dei docenti precari in G.a.E.) relative ai posti in deroga per cui è causa (cfr. doc. 9), con la conseguenza che i docenti esclusi dall'assegnazione provvisoria (come la ricorrente) hanno saputo solo per caso o per passaparola da parte di amici e/o colleghi dell'avvenuta assegnazione dei ridetti posti in deroga a supplenti, che evidentemente l'Amministrazione – onde sfuggire al rischio di ben possibili e del tutto plausibili contestazioni – ha convocato in privato (!!!).

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

**SUL PERICULUM IN MORA.**

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della prof.ssa Defina Daniela ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico in corso (2015/2016), alle scuole medie "Torraca" o, in subordine "Festa" di Matera, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di residenza della propria famiglia, soprattutto in un momento di stravolgimento della vita familiare determinata dalla nascita di un figlio.

Come si è avuto modo di spiegare in narrativa, la docente è madre di un bimbo di soli 10 mesi, la cui cura, oltre a richiedere l'ovvia ed imprescindibile presenza della mamma, richiede la necessaria compresenza del papà.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata annuale della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, ecc.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che *"le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare"*. Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che *"le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione"*, ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata *"non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino"* (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che tutela fa carico alla

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

Repubblica di tutelare e agevolare “*la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose*” e di “proteggere” la maternità e l’infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell’Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie, incida su diritti primari dell’individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale (vista l’avvenuta assegnazione con contratto a termine ad altro docente) e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della prof.ssa Defina ad essere assegnata provvisoriamente ad un’istituzione scolastica materana, con il rischio grave ed imminente che la stessa, mamma di un bimbo di soli 10 mesi, peraltro in allattamento, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in specie, per il proprio bimbo.

Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest’anno scolastico e, con tutta probabilità, anche per il prossimo, di portare con sé a Milano (sede di titolarità) quanto meno il bambino, con ben possibili gravi ripercussioni sullo stesso.

Il trasferimento del bimbo a Milano insieme alla mamma implicherebbe un intollerabile e prematuro sradicamento dello stesso dal proprio ambiente originario (nato a Matera e sinora vissuto nella casa familiare a Matera), l’ingiusta privazione della figura paterna (il papà lavora a Matera con contratto a tempo indeterminato), l’allontanamento dai nonni che, se il bimbo rimanesse qui a Matera, lo accudirebbero nelle giornate di lavoro della mamma, la separazione da tutte le persone e/o cose divenutegli familiari, ecc. Insomma un cambiamento di vita troppo drastico e quindi psicologicamente dannoso per un bimbo di dieci mesi!

Né può pensarsi ad un – solo temporaneo – trasferimento del marito a Milano, in quanto dipendente sin dal 2002 della medesima azienda, Infopan, oggi Nicra System s.r.l., e comunque sin da febbraio 2012 dipendente di quest’ultima in forza di contratto a tempo indeterminato.

La sussistenza del *periculum in mora*, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell’imminenza del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia, già prodottosi dall’inizio dell’anno scolastico, che nell’irreparabilità del medesimo danno, che *medio tempore* continua a prodursi in capo alla prof.ssa Defina, in ragione

dell'attribuzione del posto in deroga alla stessa spettante (sulla cattedra presso la scuola media "Torraca" o, in subordine, "Festa") a docente precario.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *"l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato"* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *"l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso"* (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la prof.ssa Defina sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata, non ha corretto il proprio operato rigettando la richiesta di rettifica del provvedimento di assegnazione provvisoria del 25.08.2015 e implicitamente confermando i provvedimenti di attribuzione delle supplenze del 08.09.2015.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile.

Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro che, presso il Tribunale adito, dura, per ammissione del Giudice del Lavoro materano, di media 24-32 mesi, non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente, la quale, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, non potrebbe mai più recuperare i momenti con il coniuge o, ancora peggio, in caso di mancato trasferimento a Milano

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

con il proprio bimbo. Del resto, per evidenti e sin troppo ovvie ragioni, non è neppure lontanamente ipotizzabile l'allontanamento – anche solo provvisorio - della sola mamma dalla famiglia, che rischierebbe di compromettere irrimediabilmente l'equilibrio psichico del neonato.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente reclamante.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza.

A ciò si aggiunga che l'eventuale trasferimento a Milano della famiglia della ricorrente sarebbe all'origine di un'ovvia crisi economica della famiglia poiché: il marito sarebbe costretto a dimettersi dal lavoro ed alla spesa mensile per il pagamento del mutuo attualmente sopportata per l'acquisto della casa a Matera, si aggiungerebbe la spesa per la locazione di un appartamento a Milano, assai gravosa (se unita alla perdita di lavoro del marito) per il reddito percepito mensilmente dalla docente.

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art. 669/octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

“Nel merito:

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria sul posto di sostegno in deroga per minorati fisici resosi disponibile (classe di concorso AD00), per l'anno scolastico 2015/2016, presso la scuola media “Torraca” ovvero, in subordine, “Festa” di Matera, specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dalla ricorrente;
- 2)** Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** all'USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera di provvedere all'assegnazione provvisoria della docente Defina Daniela, per l'anno scolastico 2015/2016,

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

sul posto di sostegno resosi disponibile presso la scuola media “Torraca” ovvero, in subordine, presso la scuola media “Festa” di Matera;

**3) ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e *subendi* dalla ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione provvisoria della stessa alle suddette scuole medie materane;

**4) CONDANNARE** l’USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera al pagamento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione provvisoria della stessa alle suddette scuole medie materane;

Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la sig.ra DEFINA Daniela, come sopra rappresentata e difesa,

#### **RICORRE**

all’Ecc.mo Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, visto l’art. 700 c.p.c. e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia:

**1) ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente all’assegnazione provvisoria sul posto di sostegno in deroga per minorati fisici resosi disponibile (classe di concorso AD00), per l’anno scolastico 2015/2016, presso la scuola media “Torraca” ovvero, in subordine, “Festa” di Matera, specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dalla ricorrente;

**2)** Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** all’USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera di provvedere all’assegnazione provvisoria della docente Defina Daniela, per l’anno scolastico 2015/2016, sul posto di sostegno resosi disponibile presso la scuola media “Torraca” ovvero, in subordine, presso la scuola media “Festa” di Matera;

Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

Ove occorra, si chiede di voler ordinare all'USP convenuto, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della dotazione organica relativa alla classe di concorso AD00 (sostegno per minorati psicofisici nella scuola secondaria di primo grado) per l'anno scolastico 2015/2016, le richieste di sostegno pervenute alle scuole medie della Provincia di Matera da parte di alunni disabili, la richiesta di parere circa le predette richieste da parte del Direttore dell'USR Basilicata, il parere della Regione e/o dell'Ente pubblico competente a fornire il predetto parere in ordine alla necessità di sostegno del richiedente, l'autorizzazione all'istituzione di posti di sostegno in deroga del Direttore dell'USR Basilicata, il provvedimento di convocazione dei docenti inseriti nella GAE relativa alla classe di concorso AD00 della Provincia di Matera, i contratti stipulati con i docenti destinatari dei posti in deroga presso la Torraca e presso la Festa di Matera.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

- 1) Documento identità ricorrente;
- 2) Domanda di assegnazione provvisoria;
- 3) Certificato di matrimonio;
- 4) Certificato cumulativo contestuale rilasciato dal Comune di Matera in data 29.06.2015;
- 5) Estratto contributivo sig. Di Cuia, coniuge ricorrente;
- 6) Graduatoria definitiva assegnazioni provvisorie del 11.08.2015;
- 7) Provvedimento assegnazioni provvisorie del 25.08.2015;
- 8) Prospetto disponibilità pubblicato dall'USP di Matera in data 08.09.2015;
- 9) Stampa degli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del USP di Matera alla data del 11.09.2015;
- 10) Diffida del 11.09.2015;
- 11) Riscontro Amministrazione del 23.09.2015;
- 12) CCNI Utilizzazioni 2015/2016;
- 13) Nota 6753 del 27.02.2015 con allegato Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli organici 2015/2016;
- 14) Provvedimento di rettifica USP di Foggia del 01.09.2015;
- 15) Provvedimento di rettifica USP di Lecce del 01.09.2015;
- 16) Provvedimento di rettifica USP di Bologna del 16.09.2015.

\* \* \* \* \*

**avv. Elisabetta GALATI**  
p.iva: 01182150779  
via P. Nenni, n. 10 – 75100 MATERA  
tel. e fax 0835/331173  
cell. 3495135094

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002

*Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore costituito, avv. Elisabetta Galati, difensore di fiducia della ricorrente, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad € 259,00.*

DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI

*Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 170 c.p.c., il sottoscritto procuratore avv. Elisabetta Galati, difensore di fiducia della ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al fax 0835/331173 ovvero all'indirizzo pec: galati0876@cert.avvmatera.it.*

Salvezze illimitate.

Matera, li 01.10.2015